



Sent.21/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente <i>relatore</i>
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigi Iocca	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 3999 del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale per il Molise nei confronti di:

Giuseppe Sabusco, nato a Montelongo (CB) il 23.10.1946, residente in
Campobasso, al Viale Monsignor Secondo Bologna, n. 12, C.F.
SBSGPP46R23F548S; elettivamente domiciliato presso lo studio degli
avv.ti Fabio Albino e Giacomo D'Angelo in Campobasso al viale
Principe di Piemonte n. 22, pec *fabioalbino@pec.giuffre.it* e
avvgiacomodangelo@puntopec.it;

Visti ed esaminati gli atti processuali e i documenti di causa;

Uditi - all'udienza in camera di consiglio del 13 giugno 2024,
svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino - il
rappresentante del pubblico ministero, nella persona del Procuratore
regionale dott. Antonio D'Amato, e l'avv. Giacomo D'Angelo per il
convenuto, anche per delega dell'avv. Fabio Albino.

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione, depositato in segreteria il 29/12/2023 e ritualmente notificato, la procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Giuseppe Sabusco per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di 24.557,78 euro in favore della Regione Molise, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

Il requirente riferiva che la notizia di danno era scaturita dalla delibera n. 69/2014/FRG del 17.4.2014 della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti emessa a conclusione delle attività di verifica, ex art. 1, comma 9 e ss., del d.l. 174/2012 sul rendiconto per l'esercizio 2013 (X legislatura regionale) del gruppo consiliare "*Casini Unione di Centro*".

Nella delibera si evidenziava la non ammissibilità a rendicontazione di una serie di spese a causa dell'assenza di documentazione, dalla non inerenza delle relative voci di spesa all'attività istituzionale del gruppo, dell'impossibilità di accertare la riferibilità sul piano soggettivo delle spese al gruppo o ai suoi componenti, ovvero dell'inidoneità della documentazione presentata a dare conto delle spese effettuate, comportandone lo sviamento dalle finalità istituzionali.

L'odierno convenuto, destinatario di invito a dedurre, ha presentato deduzioni difensive ma la procura, considerando le argomentazioni difensive svolte dall'invitato inidonee a superare le

contestazioni mosse in via preliminare, ha proceduto alla citazione in giudizio notificata il 9 gennaio 2024.

Il requirente nell'atto introduttivo ha illustrato le condotte, ritenute gravemente colpose, poste in essere dal convenuto, concludendo per la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18/4/2024, il convenuto, in via preliminare, ha formulato istanza di definizione del giudizio mediante rito abbreviato, unendo il "*PARERE FAVOREVOLE E CONCORDE nella misura di € 12.278,89, corrispondente al 50% della somma al medesimo contestata in citazione*" espresso dalla procura regionale ex art. 130 c.g.c.

A seguito dell'udienza camerale del 16 maggio 2024, con decreto n. 2/2024, depositato il 17 maggio 2024, è stata accolta l'istanza di applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto è stato ammesso a definire la sua posizione previo pagamento della somma di 12.278,89 euro in favore della Regione Molise entro il termine del 7 giugno 2024, con fissazione dell'udienza in camera di consiglio del 13 giugno 2024 per l'accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.

In data 6 giugno 2024 è stata depositata la documentazione del versamento effettuato in favore della Regione Molise.

All'odierna udienza camerale, le parti hanno concordato per la definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il convenuto ha regolarmente e tempestivamente effettuato il pagamento della somma agevolata fissata nel decreto n. 2/2024, per cui deve essere dichiarata la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c.

Le spese del giudizio si pongono a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza “virtuale”.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio ex art. 130 c.g.c. e condanna il sig. Giuseppe Sabusco al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate dalla segreteria con nota a margine del presente provvedimento (art. 31, c.g.c.).

Le spese del giudizio si liquidano in euro 64,00 (sessantaquattro/00).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024.

Il Presidente estensore

Maurizio Stanco

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 17 giugno 2024

Il Responsabile della segreteria

Sig.ra Maria Grazia Sechi

f.to digitalmente